Pubblicato il 17/12/2020

N. 13621/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09232/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9232 del 2020, proposto da

Tiziana Russo, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy, Claudia Piscione Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione,Dell'Universita' e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Usr Lazio, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ita Garibaldi non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Scuola Secondaria di i Grado Garibaldi - Trinitapoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federica Micozzi, Angelo De Carlo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare, ex. art. 55 commi 1 e 5, c.p.a. ovvero in via gradata, ai sensi del comma 10 dell'art. 55 c.p.a.:

- Del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 con il quale l'Ufficio VI – ambito Territoriale per la Provincia di Roma, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020, ha approvato e pubblicato le graduatorie provinciale per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Roma, su posto comune e di sostegno, del personale docente delle istituzioni scolastiche statali per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle relative graduatorie provinciali allo stesso allegate – relative alla scuola secondaria di II° grado, nella parte in cui la dott.ssa Russo è collocata alla posizione n. 427 (cfr. pag. 1829), con 58,00 punti totali, anziché 77,5 punti, per la classe di concorso ADSS;
- Di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o conseguenziale, ancorché di estremi sconosciuti, ivi comprese le graduatorie di Istituto dell'ITA Garibaldi, pubblicate dal Dirigente scolastico dell'ITA Garibaldi, con decreto n. 7214 del 22.09.2020, individuato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, nella parte in cui riconosce alla ricorrente i medesimi errori nei punteggi sopraindicati, confermando quanto pubblicato nella graduatoria provinciale GPS (graduatoria di Istituto, III° fascia);
- Ove lesivo, del calendario di convocazione per l'assegnazione delle proposte di assunzione per il sostegno di II° grado, di cui alla nota prot. 21555 del 17.09.2020 dell'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma nella parte in cui ha convocato la dott.ssa Russo in data 23.09.2020 sulla base del punteggio di 58,00 anziché di 77,5 punti;
- Ove esistente, il provvedimento di assegnazione della sede di servizio, nella parte in cui ha assegnato la sede disponibile in base al punteggio di 58,00 anziché

di 77,5 punti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Scuola Secondaria di i Grado Garibaldi - Trinitapoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 la dott. Silvia Piemonte, tenutasi da remoto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;

Considerato che risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti in posizione migliore rispetto alla ricorrente e che risulterebbero "scavalcati", in caso di accoglimento del presente gravame, nelle graduatorie, meglio indicate in epigrafe ed oggetto di gravame;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonchè su nonché quello dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

Considerato inoltre che al fine di meglio valutare la fondatezza nel merito del ricorso occorre acquisire dall'Amministrazione ministeriale, per il tramite dell'Avvocatura, una relazione sulle ragioni della mancata valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria, precisando sin d'ora che l'eventuale inerzia sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

La causa deve essere rinviata alla camera di consiglio del 13 aprile 2021, ore di rito, riservando a tale udienza camerale ogni decisione, anche ai fini di una sentenza breve e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione e ordina all'Amministrazione di provvedere agli adempimenti istruttori di cui in motivazione mediante deposito presso la Segreteria della Sezione entro sessanta giorni dalla

comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 13 aprile 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO